

tel 091 821 91 11  
fax 091 821 92 99  
e-mail [ias@ias.ti.ch](mailto:ias@ias.ti.ch)  
url [www.iasticino.ch](http://www.iasticino.ch)

## Foglio complementare alla richiesta d'indennità in caso di adozione

### Dati personali del/la richiedente

Cognome, anche quello da celibe/nubile \_\_\_\_\_  
Tutti i nomi, nome usuale in maiuscolo \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_  
Numero AVS \_\_\_\_\_

### Da compilare dal datore di lavoro

Si prega di indicare l'ultimo salario soggetto all'AVS versato al/alla dipendente prima dell'accoglimento a casa senza eventuali riduzioni dovute a malattia o a infortunio

#### Ultimo salario mensile soggetto all'AVS

Fr. \_\_\_\_\_ x12 x13

#### Salario orario (parte del salario senza la 13<sup>a</sup> mensilità e le indennità per i giorni di vacanza e per quelli festivi)

Fr. \_\_\_\_\_

#### Ore di lavoro settimanali

Fr. \_\_\_\_\_

#### Altre modalità di remunerazione: salario delle ultime 4 settimane soggetto all'AVS (cottimo, giornata)

Fr. \_\_\_\_\_

#### Salario in natura (vitto e alloggio) o salario complessivo (per i familiari che collaborano nell'azienda)

Ora	Mese	4 settimane	Anno	Fr.
				_____

#### Altre retribuzioni (gratifiche, provvigioni, mance, parte del salario orario per la 13<sup>a</sup> mensilità, ecc.)

Ora	Mese	4 settimane	Anno	Fr.
				_____

#### Durata del rapporto di lavoro

Dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_

#### Si tratta di un guadagno intermedio?

Sì No

#### Durante i 98 giorni di congedo per adozione, continua a versare il salario?

Sì No

% del salario \_\_\_\_\_ Fino al \_\_\_\_\_



## Foglio complementare alla richiesta d'indennità in caso di adozione

**Modalità di versamento**

L'indennità di adozione va versata

Al datore di lavoro

Al/lla richiedente

**Conto del datore di lavoro**

Titolare del conto

Nome della Banca

Indirizzo della Banca

Numero IBAN

Conto corrente postale

**Osservazioni****Informazioni importanti**

L'indennità di adozione può essere accordata al massimo per 14 settimane e solo a condizione che, dopo l'accoglimento a casa del/i figlio/i adottivo/i e durante il congedo per adozione, l'avente diritto abbia cessato a tutti gli effetti qualsiasi attività lucrativa. È versata anche se, allo scadere delle 14 settimane del congedo per adozione, non viene ripresa l'attività lucrativa.

Una qualsiasi ripresa dell'attività lucrativa prima che siano trascorse le 14 settimane di congedo per adozione, il trasferimento del domicilio all'estero oppure in un altro cantone, il raggiungimento della maggiore età del/i figlio/i adottivo/i, l'abbandono dell'abitazione dell'avente diritto o il decesso (del/i figlio/i adottivo e/o del richiedente) provoca l'estinzione immediata e irreversibile del diritto all'indennità.

Se un'attività lucrativa è ripresa prima che siano trascorse le 14 settimane del congedo per adozione, il datore di lavoro s'impegna ad informare immediatamente la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Le indennità di adozione versate a torto dovranno essere restituite. La violazione intenzionale dell'obbligo d'informare può comportare sanzioni.

Il datore di lavoro dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni summenzionate e conferma la veridicità dei dati forniti:

Luogo e data \_\_\_\_\_ Timbro e firma del datore di lavoro \_\_\_\_\_

Nome della persona che ha scritto il formulario \_\_\_\_\_